

# Autentiche di firma

Anche per le autentiche di firma, con l'applicazione del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" si è reso più facile e meno dispendioso ai cittadini avviare le pratiche necessarie.

Infatti, le istanze come le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate (anche per posta, fax e mail) unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Se l'istanza o la dichiarazione è presentata a privati o ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (es. delega per riscossione pensione) è necessario far autenticare la firma e assolvere l'eventuale imposta di bollo.

A tale proposito si ricorda che il funzionario comunale, salvo rare eccezioni (es. materia elettorale, adozioni) ha la sola facoltà di autenticare sottoscrizioni nei casi previsti dal DPR 445/2000, cioè nelle dichiarazioni sostitutive il cui contenuto è la conoscenza di stati, fatti e qualità personali già avvenuti o in essere al momento della dichiarazione. Sono tassativamente escluse, e quindi attribuite esclusivamente al notaio, le autentiche di firma per dichiarazioni di volontà, le autorizzazioni, gli assensi, i permessi, i consensi, i proponimenti, i nulla osta, le espressioni di impegno, le assunzioni di responsabilità e le liberatorie.

N.B. la sottoscrizione di domande per la partecipazione a concorsi pubblici, esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesa che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di una impossibilità a firmare. Non sono più necessari testimoni. Per gli impedimenti temporanei (es. motivi di salute) la dichiarazione di esistenza di un impedimento deve essere resa dal coniuge o, in assenza dai figli o in mancanza da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Possono richiedere l'autentica della firma:

- I cittadini italiani e dell'Unione Europea

- I cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
- I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materia per le quali esiste una convenzione tra il loro paese di origine e l'Italia
- Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'U.E.

Per richiedere l'autentica della firma è necessario:

- Esibire al dipendente incaricato la dichiarazione o l'istanza da autenticare unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità
- Firmare in presenza del dipendente
- Assolvere l'imposta di bollo (in assenza di specifica esenzione)

Il rilascio di dichiarazioni false è perseguito penalmente ai sensi di legge.

E' previsto il servizio di autentica della firma a domicilio per i non deambulanti.